

Edizione di sabato 28 settembre 2013

DICHIARAZIONI

730 senza sostituto

di Nicola Fasano

REDDITO IMPRESA E IRAP

Tremonti ambiente: perizia non obbligatoria, ma utile

di Leonardo Pietrobon

CRISI D'IMPRESA

I requisiti di professionalità ed indipendenza del professionista attestatore

di Andrea Rossi

CASI CONTROVERSI

Quadro RW: conviene il ravvedimento?

di Giovanni Valcarenghi

BILANCIO

Il superamento dei limiti obbliga subito al bilancio in forma ordinaria

di Fabio Landuzzi

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

DICHIARAZIONI

730 senza sostituto

di Nicola Fasano

Chance rimborso accelerato per i soggetti a credito rimasti senza sostituto. In vista della scadenza del 30 settembre per l'invio telematico di **Unico 2013**, considerato che fisiologicamente le dichiarazioni da cui emerge un credito sono fra le ultime ad essere "chiuse", va evidenziata la possibilità per questi soggetti di **velocizzare il recupero del credito** spettante tramite la presentazione di un **Modello 730 "speciale"**, invece che del Modello Unico.

Si tratta di una possibilità introdotta dal "**Decreto del fare**" (art. 51-bis, D.L. 69/2013) e disciplinata dal [**Provvedimento del 22 agosto 2013**](#), su cui l'Agenzia delle Entrate ha reso importanti chiarimenti con la [**circolare n.28/E/2013**](#).

In sostanza è previsto che possono utilizzare il 730 anche i **contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che hanno perso il lavoro e sono quindi privi di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione emerge un **debito**, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento oppure consegna l'F24 compilato al contribuente, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento. L'eventuale **rimborso** è, invece, eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

La novità si applica a **regime dalle dichiarazioni 2014 relative al periodo di imposta 2013**. Tuttavia, come precisato dalla circolare 28/E, **già quest'anno** il contribuente può presentare al soggetto che presta assistenza fiscale, fino al 30 settembre, il **730 "situazioni particolari"**, a condizione però che dallo stesso emerge un credito. L'amministrazione finanziaria precisa inoltre che qualora il contribuente abbia già presentato la propria dichiarazione dei redditi, prima di inviare il nuovo Modello 730, è opportuno **annullare la precedente dichiarazione**, laddove possibile. Non è possibile invece presentare il Modello 730 "speciale" come **dichiarazione integrativa**.

Per l'intermediario l'appuntamento da ricordare è il **prossimo 25 ottobre**, termine entro cui deve trasmettere telematicamente il 730 in esame all'Agenzia delle entrate.

Il modello 730/2013, in tal caso deve essere così compilato:

- nella casella "**Situazioni particolari**" del frontespizio si dovrà indicare il codice "1"

– nella sezione dedicata ai **dati del sostituto d'imposta** che effettua il conguaglio andranno riportati i seguenti dati:

- Codice fiscale: in luogo del codice fiscale del sostituto, va riportata la sequenza numerica “20137302013”;
- Denominazione: “Decreto legge n. 69/2013 – Agenzia delle entrate”
- Comune: “Roma”; Provincia: “RM”; Indirizzo: “Via Cristoforo Colombo”; CAP: “00145”

Per il resto, va compilato seguendo le **istruzioni ordinarie**.

Le **somme risultanti a credito** dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi eventualmente dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nel 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate. I tempi di erogazione non sono noti, ma, data la procedura ad hoc, dovrebbero essere abbastanza stretti.

I contribuenti che vogliono ottenere **l'accredito dei rimborsi** sul conto corrente bancario o postale, accelerando i tempi, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta utilizzando l’apposito modello, riservato alle persone fisiche che deve essere presentato dal contribuente direttamente in via telematica, se è in possesso di *pincode*, o presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le **coordinate** del conto corrente del richiedente (non sono previste altre forme di comunicazione dei dati bancari da parte del contribuente).

In assenza della comunicazione da parte del contribuente, l’erogazione dei rimborsi sarà effettuata con le altre modalità, più lente, previste dal **D.M. 29 dicembre 2000**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Tremonti ambiente: perizia non obbligatoria, ma utile

di Leonardo Pietrobon

La **mancata indicazione dei vantaggi** derivanti dalla realizzazione di un investimento ambientale **non inficia il beneficio fiscale**, di cui all'art. 6, commi da 13 a 19 della L. n. 388/2000, c.d. **"Tremonti ambiente"**. Questo è, in estrema sintesi, quanto affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso con la [sentenza n. 66/4/13 del 12.7.2013](#).

Come noto, la disposizione prevede una sorta di **agevolazione fiscale** per le c.d. **"PMI"** che effettuano **investimenti di tipo ambientale**, intendendo per investimento ambientale, ex comma 15 dell'art. 16 L. n. 388/2000, *"il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati dall'ambiente"*.

Da un punto di vista meramente operativo, l'agevolazione consistente in una **riduzione del reddito imponibile**, applicabile esclusivamente agli investimenti diretti a tutelare l'ambiente dall'esercizio della propria attività d'impresa. In merito all'individuazione degli investimenti agevolabili, di ottimo aiuto risulta essere la **Raccomandazione 2001/453/CE del 30 maggio 2001** denominata *"Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente"*, la quale al paragrafo 36 precisa come, ai fini del conseguimento degli aiuti comunitari gli investimenti interessati, gli interventi sono *"quelli realizzati in terreni, sempreché siano rigorosamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, nonché in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente"*.

La prassi amministrativa a supporto delle regole inerenti tale agevolazione è risultata su alcuni passaggi alquanto lacunosa, lasciando spazio a **dubbi ed interpretazioni** sfociate in attività accettative basate prevalentemente – se non esclusivamente – sugli aspetti “qualitativi” e “quantitativi” dell'agevolazione, ossia sul **raffronto tra “investimento ambientale” e “investimento non ambientale”** in termini di determinazione dei futuri vantaggi generati dal c.d. investimento ambientale, di incrementi di produttività, risparmi di spesa ed eventuali produzioni accessorie aggiuntive introdotte con lo stesso.

In particolare, l'Agenzia delle entrate, con la [R.M. 226/E/2002](#) – trattando un caso di estrema semplicità, costituente nella **sostituzione di un macchinario** al fine di ottenere un incremento di produttività e un minor impatto ambientale – ha indicato che *"l'investimento ambientale deve calcolarsi come maggiore costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto del bene con le caratteristiche di tutela ambientale rispetto al minor costo che l'impresa avrebbe sostenuto se, nell'acquisizione del bene stesso, non avesse valutato gli effetti sull'ambiente della propria attività, al netto dei benefici attesi in termini di maggiore produttività e minori costi futuri"* (...). E' quanto mai opportuno – prosegue l'Agenzia – tuttavia, che le caratteristiche tecniche dei beni oggetto

d'investimento, tanto con riferimento alla loro capacità di ridurre l'impatto ambientale quanto di generare futuri risparmi di spesa, siano certificate da soggetti preposti a tale scopo con la specifica menzione che gli stessi sono necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente e che non trattasi di investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge".

Nonostante tale indicazione, nella questione affrontata dalla CTP di Treviso avente ad oggetto l'acquisto di una **macchina di stampa digitale con inchiostri UV a basso impatto ambientale**, l'Agenzia delle entrate **disconosce** l'agevolazione Tremonti ambientale, in quanto, a suo parere, non è emersa in modo specifico l'analogia tra bene ambientale e bene non ambientale, nonché non sono state dimostrate le caratteristiche tecniche dell'investimento, quali gli incrementi di produttività, e il raffronto tra bene le due tipologie di beni – ambientale e non ambientale – in termini di costi di gestione e manutenzione.

A tal proposito, con la citata **sentenza n. 66/4/13**, la Commissione tributaria provinciale di Treviso, richiamando peraltro la sentenza della **Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia n.19/4/12 del 29.2.2012**, ricorda che "la legge n. 388/2000 tuttavia, non condiziona il beneficio fiscale all'incombenza di indicare specificamente i vantaggi in termini di risparmi e la prassi ha previsto non l'obbligatorietà, ma l'opportunità della relazione tecnica a corredo dell'investimento che ne certifichi le caratteristiche nella potenzialità di ridurre e riparare i danni causati all'ambiente".

Ancora più eclatante in tale direzione risulta essere ancora la sentenza della **CTP di Treviso n. 7/5/13 del 10.1.2013**, la quale decidendo sulla medesima materia avente ad oggetto un impianto fotovoltaico e quindi di difficile – se non impossibile – comparazione con altri investimenti non ambientali, ha stabilito che "la mancanza di raffronto chiaro ed univoco comunque non può costituire un motivo per escludere totalmente una detassazione che ha i requisiti voluti dalla Legge".

CRISI D'IMPRESA

I requisiti di professionalità ed indipendenza del professionista attestatore

di Andrea Rossi

Le recenti **novità** relative agli istituti per la **composizione negoziale della crisi di impresa** hanno chiarito alcuni **dubbi interpretativi** che avevano animato il dibattito sorto successivamente alla riforma della legge fallimentare soprattutto per quanto attiene il ruolo del **professionista attestatore** contemplato nel novellato art. 67, comma terzo, lett. d) L.F., che individua i requisiti di **professionalità** e di **indipendenza dell'attestatore** ed a quest'ultimo articolo fanno rinvio i successivi artt. 161 (Concordato), 182-bis (Accordo di ristrutturazione del debito), 182-quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti) e 186-bis (Concordato con continuità aziendale).

Ai sensi del citato art. 67, il professionista incaricato di redigere le attestazioni prescritte dalla legge fallimentare deve essere innanzitutto **designato dal debitore**; in merito la modifica apportata con il D.L. n. 83/2012 è apparsa opportuna, visto che l'originale rinvio ai criteri richiamati dall'art. 2501-bis, quarto comma del Codice civile, aveva fatto **erroneamente ritenere** applicabile alla nomina dell'attestatore la regola generale prescritta per la nomina dell'esperto incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio nelle fusioni, che prevede la designazione da parte del Tribunale.

Inoltre il professionista incaricato di redigere le attestazioni prescritte dalla Legge fallimentare deve avere i requisiti di **professionalità** previsti dall'art. 67, comma terzo, lett. d) e pertanto dovrà risultare iscritto nel **registro dei revisori legali**. La previsione impone alcuni approfondimenti, soprattutto laddove l'incarico non sia assunto da un singolo professionista iscritto al citato registro, bensì da una **società tra professionisti** ovvero da uno **studio associato**. Infatti, come è noto, la **legge n.183/2011** ha previsto la possibilità di costituire società tra professionisti aprendo il capitale anche a soci non iscritti agli albi professionali; in tali fattispecie, l'assunzione di un incarico di attestazione ai sensi della legge fallimentare (sia piano di risanamento, accordo di ristrutturazione del debito ovvero piano di concordato) potrà essere accettato purché la società professionale:

1. abbia ad oggetto
l'esercizio in via esclusiva delle attività di una professione regolamentata;

2. i soci professionisti risultino **iscritti** in uno degli **albi professionali** richiamati dall'art. 28, lett. a), L.F. (avvocati, dottori commercialisti e ragionieri commercialisti);

3. il **socio** **designato** per **l'espletamento dell'incarico**, oltre ad essere iscritto ad uno degli albi indicati nel punto precedente, risulti iscritto al **registro dei revisori legali** di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 39/2010.

Per quanto attiene invece gli **studi associati**, non si rinvengono modifiche rispetto al passato apportate dall'art. 33 del D.L. n.83/2012; infatti in tale ipotesi, ai fini dell'assunzione dell'incarico di attestazione, è sufficiente che i **professionisti associati** siano in possesso dei **requisiti previsti** dal citato art. 28, lett. a) L.F. ed il **professionista incaricato nel redigere l'attestazione** sia iscritto nel **registro dei revisori legali**.

La nuova formulazione dell'art. 67, comma terzo, lett. d) L.F. prevede inoltre che il **professionista attestatore** debba essere **indipendente** e pertanto non può essere legato all'impresa **committente** ovvero a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento, ristrutturazione del debito o concordato da **rapporti di tipo personale o professionale** tali da compromettere **l'indipendenza di giudizio** ed in ogni caso:

(i) deve essere in possesso dei **requisiti di cui all'art. 2399 Cod. Civ.**

(ii) non deve aver prestato, neanche per il tramite di soggetti con il quale è unito in **associazione professionale**, negli ultimi **cinque anni**, attività di **lavoro dipendente o autonomo** in favore del **debitore** ovvero partecipato agli **organi di amministrazione e controllo**.

Risulta pertanto evidente come il legislatore abbia voluto prevedere per l'attestatore requisiti di indipendenza ben più stringenti rispetto a quelli previsti dall'art.2399 per i membri del **collegio sindacale**; in modo particolare, dal punto di vista **oggettivo**, si ritiene che:

(i) L'indipendenza del professionista attestatore rispetto all'impresa in crisi deve essere valutata con riferimento agli ultimi **cinque anni** che vanno computati dal momento in cui risulterà sottoscritta l'attestazione;

(ii) L'indipendenza deve **sussistere** sia nei confronti del professionista incaricato che dell'eventuale associazione professionale di cui quest'ultimo faccia parte;

(iii) La **valutazione dell'indipendenza** dovrà essere effettuata sulla base delle prestazioni fornite a favore dell'impresa nell'ambito di rapporti di **lavoro subordinato** o di **lavoro autonomo** oltre che agli **incarichi** assunti negli **organi di amministrazione o controllo**, sempre all'interno dell'arco temporale precedentemente indicato. Pertanto si ritiene che non possano sorgere dubbi circa la **compromissione** dell'indipendenza dell'attestatore in presenza di rapporti di lavoro subordinato dello stesso attestatore o di un associato dello studio con l'impresa committente, mentre in presenza di rapporti di lavoro autonomo, è necessario fare una distinzione tra **prestazione occasionale** rispetto a prestazione **d'opera continuativa**, dove **l'indipendenza viene sempre meno**. Infatti, nel silenzio della legge, si ritiene che in presenza di una **prestazione occasionale**, l'attestatore non comprometta la propria indipendenza qualora la rilevanza della prestazione e l'entità del corrispettivo non siano di per sé significative.

Pertanto, dalla lettura letterale della norma, sembrerebbe esclusa la possibilità di **reiterare** gli incarichi di attestazione di piani di risanamento, di accordi di ristrutturazione del debito o di concordati da parte del medesimo professionista prima della scadenza del quinquennio; tale considerazione nasce dal fatto che in tale fattispecie ricorrono i presupposti oggettivi di cui all'art.67, comma terzo, lett. d) L.F. quali il quinquennio e l'espletamento di un'attività di lavoro autonomo. In merito tuttavia non si può non menzionare la differente conclusione a cui è giunto il **Tribunale di Milano** secondo il quale il professionista che ha attestato un piano di risanamento, di ristrutturazione del debito ovvero di concordato dichiarati inammissibili o rigettati, **non è incompatibile** se accetta il nuovo incarico anche qualora non sia decorso il quinquennio citato all'art.67 L.F.

Resta infine da chiarire cosa possa accadere in presenza di una **attestazione redatta in assenza dei requisiti di professionalità ed indipendenza** da parte del professionista incaricato; infatti in assenza dei requisiti previsti dall'art.67 comma terzo, lett.d) L.F., la relazione è da considerarsi **priva di ogni attendibilità** e, come tale, può essere **invalidata** dal giudice in sede di ammissione del concordato o di omologazione dell'accordo.

CASI CONTROVERSI

Quadro RW: conviene il ravvedimento?

di **Giovanni Valcarenghi**

Ci siamo occupati, la scorsa settimana, del **tema delle sanzioni e delle modalità di compilazione del quadro RW**, alla luce delle modifiche apportate dalla legge n.97/2013 alla disciplina regolata dal D.L. 167/1990. Approfondendo ulteriormente l'analisi, ci siamo posti altri quesiti che attengono, in particolar modo, le **modalità di correzione ed integrazione** del quadro RW, visto che l'argomento è uno degli ultimi "scogli" che ci si pone negli studi alla luce della scadenza del 30 settembre.

Riflettiamo, allora, sulla opportunità di provvedere alla **regolarizzazione delle violazioni passate**, argomento che vale la pena di essere esplorato sia sotto l'aspetto strategico che in relazione al costo del rimedio.

Sul primo punto, appare chiaro che l'emersione (sia pure tardiva) è oggi riferibile esclusivamente alle posizioni dell'**anno 2011**, mentre restano preclusi ravvedimenti attinenti le omissioni o le incompletezze delle annualità pregresse; pertanto, ci pare opportuno riscontrare che l'invio di una dichiarazione integrativa è rassicurante per chi ha "pendente" la sola annualità 2011, mentre potrebbe rappresentare una **sorta di boomerang** nelle ipotesi in cui le mancanze si spingono anche in periodi più remoti. L'intervento, infatti, potrebbe suggerire all'Agenzia **ulteriori controlli** certamente pericolosi. Va valutato, peraltro, che se il contribuente possiede investimenti o attività finanziarie in **Paesi black list**, vale il raddoppio dei termini per l'accertamento e, quindi, non manca certo il tempo per poter esperire i controlli. In tali ipotesi, dunque, conviene solo effettuare la compilazione per l'anno 2012, ed abbandonarsi alla "fortuna" per quanto attiene il passato.

Sotto altro aspetto, quello del **costo del ravvedimento**, la casistica delle omissioni per più annualità, impone la necessità di valutare quale sia il carico sanzionatorio irrogato dall'Agenzia in caso di controllo, riscontrando se il medesimo, proprio in caso di ravvedimento, possa o meno variare; insomma, occorre verificare che il pagamento delle sanzioni ridotte per ravvedimento non divenga una inutile spesa.

Al riguardo, **l'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n.472/1997** prevede che, quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la **sanzione base aumentata dalla metà al triplo**. Inoltre, se l'ufficio non contesta tutte le violazioni e non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente

provvedimento. Dopo **l'abrogazione dell'obbligo di compilazione** delle sezioni I e III del quadro RW (che, come sostenuto nel precedente intervento, riteniamo possa esplicare i propri effetti anche sulle dichiarazioni pregresse), invece, non dovrebbero più trovare applicazione le indicazioni del comma 1 del richiamato articolo 12, che prevede **l'applicazione della sanzione corrispondente alla violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio**, per le ipotesi in cui chi, con una sola azione o omissione, viola diverse disposizioni, oppure commette, anche con più azioni o omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Analogi ragionamenti, va fatto per il comma 2, ove si ritrova il richiamo alle violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la **determinazione dell'imponibile** ovvero la **liquidazione periodica del tributo**.

Tenuto conto di quanto sopra, accade che se un contribuente proprietario di un immobile all'estero, ad esempio, abbia omesso la compilazione del quadro RW per tre annualità (2009 – 2010 – 2011), in caso di controllo del fisco subirà una sanzione normalmente pari al 4,5% (3% misura base, maggiorata del 50%), oppure del 9% (6% misura base, maggiorata del 50%), ove il bene sia collocato in **Paesi black list**.

Se si condivide tale ricostruzione, pertanto, nel caso sopra rappresentato avrebbe forse **poco senso proporre un ravvedimento operoso per l'anno 2011**, poiché il rimedio posto in essere determinerebbe, in caso di controllo sulle precedenti annualità, l'irrogazione della medesima sanzione sopra richiamata. Ovviamente, a diversa conclusione si giunge ove l'unica omissione sia quella relativa al 2011, in quanto, con il ravvedimento, si limiterebbe il costo ad 1/8 del 3% (o del 6% nel caso di Paese black list).

Rimane, infine, aperta ancora una questione, attinente alle **modalità di definizione agevolata** della sanzione irrogata dall'Ufficio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 del D. Lgs. 472/1997. Al riguardo, risulta che la prassi adottata dagli uffici periferici non sia uniforme ma, tendenzialmente, si concretizzi nell'applicazione della **riduzione di 1/3** all'importo maggiore tra la somma dei minimi edittali previsti per ciascun anno, e la sanzione effettivamente irrogata (tenendo conto del cumulo). Anche tale comportamento a noi pare censurabile, in quanto l'articolo 16 non fa riferimento specifico alle **violazioni relative alle singole annualità** e, pertanto, in caso di unico atto di contestazione si può sostenere l'applicazione della riduzione alla sanzione effettivamente irrogata che, ove sia applicata la misura minima, risulta di **molto inferiore** rispetto alla somma delle sanzioni delle singole annualità.

BILANCIO

Il superamento dei limiti obbliga subito al bilancio in forma ordinaria

di Fabio Landuzzi

Anche la **società con esercizio non coincidente con l'anno solare** deve ovviamente rispettare le prescrizioni dell'**art.2435-bis, comma 1, Cod.Civ.** per la predisposizione del **bilancio in forma abbreviata**.

La disposizione stabilisce che tale possibilità sussiste se **nel primo esercizio** oppure successivamente **per due esercizi consecutivi** la società non ha superato **due dei seguenti limiti**

1. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 4.400.000
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 8.000.000
3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità

La situazione che **si è verificata in Studio** riguarda una società che chiude l'esercizio **al 30 settembre di ogni anno**, e che ha superato il limite dell'attivo patrimoniale e dei ricavi sia nell'esercizio chiuso al 30/09/2012 e sia in quello chiuso al 30/06/2013.

L'**art. 2435-bis, comma 8, Cod.Civ.**, dispone che le società devono redigere il bilancio in forma ordinaria quando **per il secondo esercizio consecutivo** abbiano superato due dei limiti di legge. Ma non è del tutto chiaro se questo obbligo riguarda già il **bilancio del secondo esercizio** in cui si superano i limiti, oppure se l'obbligo della forma ordinaria scatta per il **bilancio dell'esercizio immediatamente successivo** a quello in cui i limiti sono stati superati.

Riprendendo l'esempio della nostra società che chiude l'esercizio al 30/09/2013, da quando essa sarà allora obbligata alla redazione del bilancio in forma ordinaria perdendo così la facoltà del bilancio abbreviato? Si ritiene che tale **obbligo sussiste già per il bilancio dell'esercizio nel corso del quale, per la seconda volta consecutiva, sono superati i limiti di legge**; di conseguenza, questa società dovrà predisporre il bilancio in forma ordinaria già per l'esercizio chiuso al 30/09/2013. A questa interpretazione accede anche il **Documento del Cndcec sulla "redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità".**

Una seconda situazione riguarda l'accesso alla **facoltà del bilancio semplificato** quando per due esercizi consecutivi **non siano superati** i limiti di legge. Pensando sempre al caso di una

società che chiude l'esercizio al 30/09 di ogni anno, si supponga che essa – che negli esercizi in oggetto ha sempre preparato il bilancio in forma ordinaria – non abbia superato due dei limiti di legge né nel bilancio al 30/09/2012 e né nel bilancio al 30/09/2013. Questa società potrà allora già predisporre il bilancio al 30/09/2013 in forma abbreviata, oppure dovrà attendere l'esercizio seguente ossia il bilancio al 30/09/2014 per accedere a questa semplificazione? In un'ottica prudenziale, il citato **Documento del Cndcec** ritiene che la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata sia **consentita a partire dal bilancio dell'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti di legge**; pertanto, solo per il bilancio che sarà chiuso al 30/09/2014 la società potrà usufruire delle semplificazioni del bilancio in forma abbreviata.

Va ricordato che le società che rientrano nei parametri per la predisposizione del **bilancio in forma abbreviata, non possono adottare i Principi contabili internazionali Ias / Ifrs** nella redazione del bilancio d'esercizio (art. 2, D.Lgs. 38/2005).

Redigere il bilancio in forma abbreviata resta comunque una facoltà, non un obbligo e in ogni caso **le semplificazioni** che sono consentite dalla legge **non fanno mai venire meno l'obbligo** di fornire nel bilancio un'informativa completa ogni qualvolta ciò sia richiesto **per la rappresentazione veritiera e corretta**. Pertanto, invocando le semplificazioni offerte dalla legge non potranno essere comunque mai omesse le informazioni che sono necessarie per assicurare la completezza del bilancio ed il rispetto della clausola generale. Si pensi al tema delicato dell'**informativa sulla continuità aziendale** ogni qualvolta la situazione di crisi della società renda **necessario e quindi indispensabile dedicare un apposito paragrafo nella Nota integrativa del bilancio abbreviato** alle condizioni che supportano il *going concern*, oppure all'illustrazione dei dubbi e delle significative incertezze che gravano sulla prosecuzione in continuità dell'attività dell'impresa.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

I mercati azionari hanno vissuto una settimana sostanzialmente priva di spunti particolari, dopo la sorpresa positiva della settimana passata, generata dai commenti della Federal Reserve in merito al tapering. Il dinamismo delle borse è stato anche rallentato da una serie di festività locali in Asia. Il Dow ha perso circa 70 centesimi, lo S&P circa 60, mentre il Nasdaq ha guadagnato 0.34 punti.

Analoga dinamica per l'Eurostoxx 50, che scivola di un quarto di punto. Anche la performance del dollaro è risultata orientata ad una sostanziale stabilità, con il biglietto verde che si è mosso nel range delimitato dai livelli pari a 1.3480 e 1.354.

Analoga dinamica per l'obbligazionario. Ritorna ad allargarsi lo spread BTP-Bund a causa delle tensioni politiche in Italia.

Il Fiscal Cliff di nuovo in vista

Dopo la mossa a sorpresa della Federal Reserve, che ha generato una serie di movimenti positivi nei mercati, nella settimana appena trascorsa, caratterizzata da pochi dati di rilievo di carattere macro e da pochi interventi delle autorità monetarie, gli operatori sono tornati a concentrarsi soprattutto sulle dinamiche relative al Budget americano, con il ritorno del tema del cosiddetto Fiscal Cliff, che era stato uno dei principali ostacoli con i quali il mercato ha dovuto confrontarsi lo scorso anno. E' evidente che il primo elemento sul quale Democratici e Repubblicani ritorneranno a scontrarsi è il controverso capitolo relativo all'ObamaCare, che assumerà una importanza tattica già dal fine settimana, unitamente a una legge che permetterà di modificare le opzioni tecniche che il Governo Federale ha per quanto riguarda le possibilità di finanziamento e di pagamento delle fatture. Tutto ciò alla luce del fatto che il segretario del Tesoro J.Lew ha inviato al Congresso una comunicazione con la quale avvisa che il tesoro potrà varare misure straordinarie per aggirare il tetto del debito solo fino al 17 Ottobre, mentre il raggiungimento del Debt Ceiling è previsto nella data immediatamente successiva del 22 Ottobre, a seconda dei movimenti di cassa e delle manovre correttive che verranno impostate. Gli Stati Uniti si ritroverebbero con solo 30 Bn USD in Cash e con una serie di uscite per spese assistenziali e militari per 55 Bn USD in scadenza all'inizio di Novembre.

E' anche abbastanza chiara la posizione dell'Amministrazione Obama, come traspare dal commento del Portavoce della Casa Bianca Jay Carney: "il Presidente non tratterà sul tetto del debito". La ricerca quindi di una soluzione al problema del Debt Ceiling tocca al Congresso.

I mercati, come delineato da alcuni commentatori, sembrano poco inclini a lasciarsi innervosire, come avvenuto nell'Agosto 2011 e Dicembre 2012, ma ciò può prolungare l'incertezza e il muro contro muro tra Repubblicani e Democratici: manca la pressione dei mercati che è il fattore principale che ha sempre portato le parti ad un accordo.

Oriente in Stand-By, storie specifiche in USA ed Europa

La performance delle borse dell'Estremo Oriente, anche a causa di un'altra serie di festività locali, ha dimostrato un atteggiamento abbastanza attendista degli operatori, dopo le buone notizie provenienti dal FOMC. Uno spunto positivo è stato invece fornito da una serie di speculazioni apparse sul Nikkei Shinbun nella giornata di Giovedì in merito ad una possibile riduzione delle tasse per le imprese e la possibilità che il Governo giapponese indirizzi l'Asset Allocation dei fondi pensione verso un incremento in investimenti con maggior grado di rischiosità, ovvero Equity. La notizia ha permesso all'indice di Tokyo una progressione di 3 punti percentuali, con una chiusura a +1.2% dopo aver perso quasi il 2% e a portato la propria performance da inizio anno al +41%. Non ci sono state in settimana particolari news provenienti dalla Cina.

Negli Stati Uniti e in Europa non ci sono state Corporate News particolarmente di rilievo ma l'interesse degli operatori è stato tenuto vivo da alcune storie specifiche, come la debacle di BlackBerry: dopo una serie di dati disastrosi, 1Bn USD di perdite sul trimestre, al di là di ogni aspettativa negativa, ed il licenziamento di 5000 persone il Gruppo canadese sarà probabilmente acquisito da Fairfax per la cifra di 4.5 Bn di Usd.

Verrà praticamente smantellata la parte Consumer: gli Smartphone canadesi sono già stati eliminati dagli scaffali dei punti vendita TMobile.

Applied Materials, leader dell'equipaggiamento industriale per la costruzione di semiconduttori ha acquistato per 10 Bn USD il proprio principale concorrente Tokyo Electron in quello che è stato considerato il deal di maggiore entità realizzato da una entità occidentale su una compagnia nipponica negli ultimi dieci anni, peraltro positivamente considerato dagli analisti di settore.

In Italia invece infuriano le polemiche in merito all'acquisizione di Telco da parte di Telefonica, che diventerebbe così l'azionista di riferimento per Telecom Italia. Il principale dubbio degli analisti è riconducibile al livello molto elevato dei debiti di entrambe le compagnie. Il governo, da quanto risulta dalle ultime indiscrezioni sembra orientato a voler contrastare Telefonica varando misure che fanno leva sulla sicurezza nazionale.

Analoghe perplessità si stanno sviluppando sulla sostenibilità del deal Alitalia/AirFrance, con

possibili ripercussioni che potrebbero portare al ridimensionamento in termini di importanza di scali come Fiumicino.

L'Europa, il risultato del voto tedesco e le nuove tensioni in Italia

In Europa proseguono le speculazioni sulle ipotesi della formazione del nuovo governo in Germania: Angela Merkel ha ottenuto si una vittoria "schiacciante", con il 41.5% dei consensi ma i suoi alleati del FPD sono stati "schiacciati" e logorati dall'ultimo periodo al governo, tanto da essere passati dal 15% a meno del 5% che non ha permesso loro di superare la soglia di sbarramento.

Questa evidenza rende particolarmente difficile strutturare una grande coalizione, anche se Schaeuble, ministro delle finanze uscente ha prospettato la possibilità che una delle opzioni percorribili potrebbe essere quella di una coalizione con i Verdi, che hanno raggiunto circa l'8.5% dei consensi ma che temono una sorte analoga in termini ridimensionamento.

L'Italia è di nuovo preda delle turbolenze politiche generate dalla possibile decadenza da senatore di Berlusconi. I parlamentari del PDL minacciano dimissioni in massa che potrebbero staccare la spina al governo Letta.

Settimana cruciale in temini di dati macro

La prossima settimana rappresenterà un periodo decisamente importante in termini di dati macro negli USA. Con l'enfasi data dalla FED alla creazione di nuovi posti di lavoro come principale indicatore economico, la pubblicazione del Labour Report rappresenterà il punto di riflessione più importante della settimana. Saranno da seguire anche gli Indici ISM e il Chicago Purchasing Manager Index.

In Europa verranno pubblicati tutti gli indici PMI e una serie di indicazioni legate all'inflazione.

Per informazioni: comunicazionebe@gruppoesperia.com

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad

alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.